



COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

Comunicata ai capigruppo consiliari

Inviata al Co.Re.Co.

il prot. n.

il prot. n.

COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 21 del Reg.

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI.

Data 09-10-2013

L'anno duemilatredici il giorno nove del mese di ottobre alle ore 09:00, nella sala delle adunanze consiliari. Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati convocati, in seduta straordinaria/ordinaria di prima convocazione, i Consiglieri comunali. Fatto l'appello risultano:

D'ALONZO GIUSEPPE	P	QUARANTA VALENTINO	P
SCIPIONI LORETO	P	CECI PIETRO	P
ZILLI GIULIANO	P	MORETTI CARMINE	P
PERSIA ORLANDO	P		

Assume la presidenza il Sig. D'ALONZO GIUSEPPE nella sua qualità di SINDACO il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero _____ dell'o.d.g. la seduta odierna.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dr. DI FELICE MAURO.

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 19-09-2013

Il Responsabile del servizio
F.to D'ALONZO GIUSEPPE

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 19-09-2013

Il Responsabile del servizio
F.to D'ALONZO GIUSEPPE

Passati all'esame dell'argomento iscritto al numero otto dell'o.d.g. della seduta odierna, il Sindaco Presidente illustra brevemente lo stesso dando conto del Regolamento in atti così come predisposto dall'Ufficio Tributi; Chiesta ed ottenuta la parola il consigliere Ceci Pietro ricorda, relativamente i lavori di cui alla commissione costituita allo scopo, come gli stessi non sono stati ancora conclusi, laddove in particolare non si è risolto quanto proprio dei capannoni industriali;

Sempre il consigliere Ceci Pietro evidenziando per quanto l'incompletezza del Regolamento dichiara, a nome proprio e di quello del consigliere Moretti Carmine, il voto contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 con cui viene, tra l'altro, stabilito che:

- **Comma 1.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni denominato "TARES";
- **Comma 22.** Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
 - a. La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b. La disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c. La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d. L'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obbiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e. I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo
- **Comma 23.** Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;
- **Comma 24.** Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- **Comma 25.** La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
- **Comma 35.** I comuni, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli

legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

- **Comma 46.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Evidenziato pertanto che al 31.12.2012 è cessata l'applicazione della TIA e della TARSU;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a:

- *Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

Visto l'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001 il quale dispone che "il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18.05.2013 per l'approvazione del Regolamento comunale per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi, rinviata;

Visto l'articolo 8, comma 1 del D.L. 31 Agosto 2013 n. 102 il quale stabilisce che, per l'anno 2013 è ulteriormente differito al 30 Novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000, favorevoli, espressi dai Responsabili dei servizi interessati;

Con votazione resa in forma palese da cui risulta:

Presenti 7 consiglieri

Votanti 7 consiglieri di cui:

Favorevoli 5, contrari 2 (Ceci Pietro e Moretti Carmine) esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente;

DELIBERA

1. di **dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di **approvare** l'allegato Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";
3. di **dare atto** che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";
4. di **inviare** la presente deliberazione regolamentare, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
5. di **diffondere** il presente atto tramite il sito internet del Comune di Crognaleto;

Successivamente, ripresa la parola, il Sindaco Presidente, attesa l'urgenza di provvedere in merito, chiede all'Assemblea di esprimersi sulla immediata eseguibilità del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco Presidente;

Con votazione resa in forma palese da cui risulta:

Presenti 7 consiglieri

Votanti 7 consiglieri di cui:

Favorevoli 5, contrari 2 (Ceci Pietro e Moretti Carmine) esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente;

DELIBERA

di **dichiarare** la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** a norma del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto legislativo n. 267 del 2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to D'ALONZO GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
F.to dr. DI FELICE MAURO

Si attesta la copertura finanziaria per l'impegno della spesa in oggetto ai sensi del 5° comma dell'art. 153 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Data _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dr. D'Alonzo Giuseppe

La presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Data 29-10-2013
MAURO

Il Segretario Comunale
F.to dr. DI FELICE

Inviata per controllo di legittimità ai sensi dell'art. 127 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Data _____

Il Segretario Comunale
F.to dr. Mauro Di Felice

-
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3° - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
 La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile

Data _____

Il Segretario Comunale
F.to dr. DI FELICE MAURO

Copia conforme all'originale ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n° 15 modificata ed integrata per effetto della legge 11 maggio 1971, n° 390 e legge 7 agosto 1990, n° 241, composta di n° _____ fogli e n° _____ facciate.

Data _____

Il Segretario Comunale
dr. DI FELICE MAURO

